



COMUNE DI GIBELLINA

REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme applicabili

Art. 2 - Deliberazione a contrarre

Art. 3 - Proposta e adozione della deliberazione a contrattare - Competenze

Art. 4 - Forma pubblica amministrativa - Verbale di gara

Art. 5 - Notaio in funzione di ufficiale rogante

Art. 6 - Stipulazione a mezzo di scrittura privata

Art. 7 - Stipulazione per mezzo di corrispondenza (mod. del 30.10.1997)

Art. 8 - Repertoriatura

Art. 9 - Disposizioni notarili

Art. 10 - Diritti di Segreteria

Art. 11 - Spese di stipulazione

Art. 12 - Imposta di bollo

Art. 13 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale

Art. 14 - Cauzione

Art. 15 - Termine per la stipulazione

Art. 16 - Esecuzione del contratto

Art. 17 - Pagamento del corrispettivo

Art. 18 - Divieto di rinnovazione tacita

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

Art. 20 - Subappalto

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Art. 22 - Collaudo

Art. 23 - Revisione dei prezzi

Art. 24 - Notificazioni e comunicazioni

Art. 25 - Computo dei termini

CAPO II - SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 26 - Criteri per la scelta del contraente

Art. 27 - Redazione dei bandi, avvisi e capitolati

Art. 28 - Pubblicità

Art. 29 - Rilascio Capitolati ed elaborati di progetti

Art. 30 - Pubblico incanto - Bando di gara

Art. 31 - Metodi di aggiudicazioni

Art. 32 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta

Art. 33 - Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

Art. 34 - Offerta

Art. 35 - Modalità per la presentazione dell'offerta. Divieto di revoca o di ritiro

Art. 36 - Composizione delle commissioni

Art. 37 - Esame delle offerte

- Art. 38** - Aggiudicazione
Art. 39 - Comunicazione all'aggiudicato
Art. 40 - Pubblicità
Art. 41 - Norme inderogabili
Art. 42 - Appalto-concorso
Art. 43 - Commissione per la valutazione dei progetti
Art. 44 - Trattativa privata
Art. 45 - Casi di ricorso a trattativa privata (mod. 1996)
Art. 46 - Scelta delle Ditte e aggiudicazione (mod. 1996)
Art. 47 - Disposizioni finali
Art. 48 - Norme di rinvio

CAPO DISPOSIZIONI GENERALI

I

Art. 1 - Norme applicabili

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale l'amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.
2. Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

Art. 2 - Deliberazione a contrarre

1. In conformità all'art. 56 della legge 08/036/1990 n. 142, recepita dall'art. 1 lett. i) della legge Reg. n. 48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.

Art. 3 - Proposta e adozione della deliberazione a contrattare - Competenze

1. I direttori dei settori operativi ed i responsabili di uffici, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.

Art. 4 - Forma pubblica amministrativa - Verbale di gara

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa. Sono parimenti redatti in forma pubblica amministrativa i contratti relativi alle vendite, permutate, locazioni, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative nonché a tutta la rimanente attività contrattuale.
2. I sopraccitati contratti sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulati da un direttore di settore, con la qualifica di dirigente quale organo rappresentante l'Amministrazione, secondo quanto stabilito nel successivo comma. nelle norme statutarie ovvero in

altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.

3. La competenza alla stipula dei contratti di appalto dei lavori pubblici viene attribuita al direttore del settore tecnico, quella dei contratti di appalto di servizi al direttore del settore competente per materia e quella dei contratti di appalto delle forniture e delle concessioni cimiteriali al direttore del settore patrimonio e provveditorato.

4. I verbali di gara nelle aste pubbliche sono rogati dai direttori di settore con la qualifica dirigenziale.

5. I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'Art. 16 del R.D. 18.11.1923 N. 2440, forza di titolo autentico.

6. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 5 - Notaio in funzione di ufficiale rogante

1. Ferma restando la competenza del Segretario Generale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, è ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri e per gli altri atti di non comune stipulazione.

2. Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti, questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

Art. 6 - Stipulazione a mezzo di scrittura privata

1. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 4, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata dal privato contraente e dal dirigente rappresentante l'Amministrazione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Stipulazione per mezzo di corrispondenza e altre forme

1. I contratti a trattativa privata possono essere redatti anche a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale.

1-bis I contratti a trattativa privata possono essere redatti anche mediante obbligazione apposta dal contraente privato in calce alla lettera di invito e al capitolato d'appalto e/o al foglio di patti e condizioni.

2. Il ricorso a tali formalità deve essere preventivamente autorizzato con il provvedimento autorizzativo del contratto stesso.

Art. 8 - Repertoriazione

1. I contratti devono essere iscritti nell'apposito repertorio del Segretario Generale.

2. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.

3. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

Art. 9 - Disposizioni notarli

1. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

Art. 10 - Diritti di Segreteria

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria. L'ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

3. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura stabilita dalla legge.

Art. 11 - Spese di stipulazione

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

Art. 12 - Imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
a) dalle clausole del contratto stipulato;
b) dalle disposizioni dei capitoli d'appalto;
c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 14 - Cauzione

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche e/o forniture e servizi deve presentarsi la cauzione definitiva nella misura che sarà determinata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 50 comma 2° della L.R. 12.1.93 N. 10.

Art. 15 - Termine per la stipulazione

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.

2. In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 - Esecuzione del contratto

1. I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.

2. Nei casi d'urgenza il Sindaco con apposita disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione, anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione preliminare dalla auto certificazione antimafia e del piano per la sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

Art. 17 - Pagamento del corrispettivo

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.

2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

Art. 18 - Divieto di rinnovazione tacita

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 20 - Subappalto

1. Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, a seguito di documentata domanda dell'Impresa appaltatrice che intende avvalersi del subappaltatore e previo parere del direttore del settore dei servizi tecnici.

2. Ai sensi dall'art. 46 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 47 della L.R. 12.1.93 n. 10, non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parti delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett. b) e del comma 2 lett. b) dell'art. 9 del D. Legs. 19.12.91 n. 406.

3. Non è, altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

4. L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.

2. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente seguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivante dall'esecuzione d'ufficio.

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

4. È ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 22 - Collaudo

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico, ovvero ad attestazioni di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.

2. Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt. 7-8-9-10 e 26 della L.R. 21/85 con le relative modifiche apportate dalla L.R. 10/93.
4. I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.
5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.
6. Ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 21/85, inserito dall'art. 25 della L.R. 10/93, i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa secondo il regolamento che andrà ad emanare il Presidente della Regione Siciliana.
7. Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

Art. 23 - Revisione dei prezzi

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.
2. Quando la natura dell'opera e la durata del contratto lo rendano opportuno è consentito il ricorso al sistema del prezzo chiuso, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. 21/85 così come sostituiti dagli artt. 56 e 57 della L.R. 10/93.
3. Parimenti non è ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di forniture di beni o servizi ai sensi dell'art. 70 della L.R. 10/1/93 n.10.
4. Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art. 70.

Art. 24 - Notificazioni e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentate dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. È ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.
4. È fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale Giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di Marsala.

Art. 25 - Computo dei termini

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.
4. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
5. Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

CAPO

II

SCelta DEL CONTRAENTE

Art. 26 - Criteri per la scelta del contraente

1. I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nei casi previsti dalla legge, i contratti possono assumere la forma della trattativa privata o del cottimo fiduciario.
3. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinati dagli appositi regolamenti.

Art. 27 - Redazione dei bandi, avvisi e capitolati

1. I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati di appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

Art. 28 - Pubblicità

1. La pubblicità delle gare di appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 21/85, così come sostituito dagli artt. 48 e 51 della L.R. 10/93.

Art. 29 - Rilascio Capitolati ed elaborati di progetti

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso il vettore competente, tutti i giorni durante le ore d'ufficio.
2. Gli interessati previo versamento delle spese di riproduzione possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre cinque giorni prima della data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 24 ore dalla richiesta.

Art. 30 - Pubblico incanto - Bando di gara

1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire ed è disciplinato dalle norme

comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

2. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

3. Il bando di gara è redatto in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessore Regionale per il Lavori Pubblici, dal settore competente per l'oggetto.

4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 31 - Metodi di aggiudicazione

A) Lavori pubblici

1. Il pubblico incanto per le gare relative ad appalti di lavori pubblici d'importo inferiore a cinque milioni di ECU, Iva esclusa, va aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di solo ribasso, senza prefissione di alcun limite sul prezzo posto a base d'asta dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, primo comma lett. a) della legge 2/2/73 n. 14 e con il criterio di cui all'art. 38 della L.R. 12/1/93 n. 10.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea, i metodi di aggiudicazione previsti sono i seguenti:
a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;

b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2/2/1973 n. 14 (offerta di prezzi);

3. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo, il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art. 5 della legge 2/2/73 n. 14 deve essere adeguatamente motivato.

4. La verifica della validità delle offerte, ai fini delle esclusioni di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del D. Legs. 19/12/1991 n. 406.

5. In tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara, dall'Amministrazione.

B) Fornitura di beni

1. L'affidamento mediante pubblico incanto, per le gare relative ad appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di stima, esclusa IVA sia uguale o superiore a 130 mila ECU, va effettuato ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. Legs. 24/7/92 n. 358.

La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle ritenute anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3° del D. Legs. 24/7/92 n. 358.

In tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara, dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi (comma 1 lett. b art. 16 D. Legs. 358/92) trova applicazione l'art. 67 della L.R. 12/1/93 n. 10.

2. Per gli appalti di forniture di beni d'importo inferiore a 130 mila ECU, IVA esclusa, si applica l'art. 16 comma 1 del D. Legs. 24/7/92 n. 358.

L'anomalia delle offerte va condotta automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 68 della L.R. 12/1/93 n. 10, quando il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 15.

C) Fornitura di servizi

1. Per gli appalti di fornitura dei servizi trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, i procedimenti e le modalità di cui al comma B) del presente articolo.

Art. 32 - Termini e modalità per la presentazione dell'offerta

1. Il termine per la presentazione delle offerte per il pubblico incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del bando alla GURS.

2. Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee. Tale termine può essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui l'Amministrazione ha pubblicato il bando di preinformazione.

3. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara.

Art. 33 - Associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

1. Le associazioni temporanee d'impresa ed i raggruppamenti temporanei d'impresa, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:

- a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
- b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria, fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
- c) Le norme che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

Art. 34 - Offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto, ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerto rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione. secondo

quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale.

Art. 35 - Modalità per la presentazione dell'offerta. Divieto di revoca o di ritiro

1. Le modalità per l'invito di offerta, la documentazione delle stesse sono contenute nell'apposito bando di gara.

2. È fatto divieto di revoca o di ritiro dell'offerta e pertanto l'impresa o ditta rimane definitivamente obbligata all'atto della sua presentazione.

Art. 36 - Composizione delle commissioni

1. Le commissioni di gara per l'asta pubblica sono presiedute dal direttore del settore competente per l'oggetto.

Assiste, come verbalizzate un dipendente del settore con qualifica non inferiore alla VI. Assistono, come testimoni, due dipendenti dell'Ente.

2. Qualora fosse ritenuto necessario, il Sindaco invita ad assistere alla gara altro direttore, quale consulente.

Art. 37 - Esame delle offerte

1. La commissione di gara prima di procedere all'apertura dei plichi, consta se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza prescritto, nonché la loro integrità e regolarità. Procede, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.

2. L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nel bando è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione, che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

3. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentate o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constatare a verbale.

4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate.

5. Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, da lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte. la

Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara.

6. Di tutte le operazioni effettuate verrà steso apposito verbale.

Art. 38 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida, qualora la medesima sia ritenuta congrua.

2. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

3. La mancata aggiudicazione per cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

Art. 39 - Comunicazione all'aggiudicatario

1. Il Direttore del settore competente comunica entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata A.R., l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, la documentazione prevista dalla legge.

3. Nel caso in cui tale documentazione non sia fornita, ovvero sia incompleta o non conforme a quella prescritta, l'Amministrazione annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo ogni possibile sanzione nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente della presentazione dei documenti.

Art. 40 - Pubblicità

1. Prima di stipulare il contratto, l'Amministrazione procede nei casi e con le modalità di cui alla legge 19/3/1990 n. 55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Art. 41 - Norme inderogabili

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente Regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

Art. 42 - Appalto-concorso

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso all'appalto concorso nei casi e nei modi previsti dall'art. 41 della L.R. n. 10/93.

2. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.

3. La Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.

4. Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il

progetto meritevole di aggiudicazione.

5. L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base dei lavori presentati dalla Commissione.

6. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, non si fa luogo all'aggiudicazione.

Art. 43 - Commissione per la valutazione dei progetti

1. La Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso è nominata e composta con le modalità di cui all'art. 37 L.R. 29/4/85 n. 21, così come sostituito dall'art. 41 della L.R. 12/1/93 n. 10.

Art. 44 - Trattativa privata

1. La trattativa privata consiste in una forma di contrattazione ristretta con la quale l'Amministrazione, dopo aver interpellato più Ditte, tratta con una di esse.

Art. 45 - Casi di ricorso a trattativa privata (mod. 1996)

1. L'Amministrazione Comunale procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per il lavori pubblici, nei casi e con le modalità previste dall'art. 36 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 40 della L.R. 10/93 e successive modifiche, e per le forniture nei casi e con le modalità previste dal D. Leg.vo 24/7/92 n. 358 e successive modifiche, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza, ed è di competenza del Consiglio.

3. Per le forniture e i lavori pubblici di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, è consentito disporre l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dal successivo articolo 46.

4. La deliberazione che dispone il ricorso alla trattativa privata è di competenza della Giunta Municipale; l'affidamento dei lavori o delle forniture, all'esito dell'esperimento della gara informale, è di competenza del Capo Settore o Capo Area, salva l'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 46.

5. Per i lavori e le forniture di importo non superiore a lire 50 milioni, è facoltà del Sindaco ricorrere all'affidamento diretto senza gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 8.1.1996 n. 4 e successive modificazioni.

Art. 46 - Procedimento di gara informale (mod. 1996)

1. Nei casi di affidamento dei lavori o delle forniture a trattativa privata, la deliberazione autorizzativa deve contenere i criteri e le indicazioni concernenti la scelta ed il numero delle Ditte o Imprese da interpellare, tenuto conto della natura e dell'entità dell'appalto da conferire. Nel caso in cui l'Ente abbia istituito, previo apposito regolamento, l'Albo delle Ditte e Imprese di fiducia dell'Amministrazione, la deliberazione autorizzativa potrà stabilire che l'elenco delle Imprese o Ditte da interpellare venga estratto dall'Albo medesimo.

2. Sulla scorta dei criteri e delle indicazioni contenute nella deliberazione autorizzativa, il Capo Settore o Capo Area competente procede alla individuazione delle Ditte o Imprese da interpellare.

3. La procedura di interpello consiste nell'invio, tramite lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, alle ditte o imprese individuate, di formale invito a presentare offerta nel termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Tale termine può essere abbreviato dalla Giunta Municipale in caso di somma urgenza. Nella lettera di invito debbono essere riportati i dati e le notizie riguardanti i lavori o la fornitura, con particolare riferimento ai costi, ai materiali, alle condizioni di appalto, e al giorno della gara informale.

4. L'offerta deve pervenire entro la data indicata nella lettera di invito, in plico sigillato spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Nella data indicata nella lettera di invito, il Capo Settore o Capo Area competente, assistito da due dipendenti, provvede all'apertura dei plichi e all'affidamento dell'appalto alla Ditta o Impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. Delle operazioni di gara informale va redatto processo verbale, dal quale devono sinteticamente risultare le operazioni compiute, nonché l'avvenuto affidamento.

6. Il verbale, debitamente sottoscritto, va affisso all'albo pretorio per sette giorni consecutivi. Non essendo pervenuti reclami o contestazioni entro tale data, il Capo Settore o Capo Area procede a comunicare l'affidamento dei lavori o della fornitura alla Ditta o Impresa, trasmettendo contestualmente gli atti all'Ufficio Contratti.

7. Nel caso di contestazioni o reclami, l'affidamento dell'appalto è disposto con deliberazione della Giunta Municipale.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidamento diretto senza gara disposto dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 47 - Disposizioni finali

1. scaduto il termine previsto nel secondo comma dell'art. 77 della L.R. 10/93 ed entrati in funzione per l'adempimento dei compiti ad esse demandate, le Sezioni Provinciali dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, si procederà agli adempimenti previsti negli articoli 8,9,11 e seguenti del Capo I della L.R. 10/93.

2. Per quanto concerne l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 11 della L.R. 10/93, i verbali di aggiudicazione trasmessi all'Ente dalla Sezione Provinciale dell'Ufficio Regionale di pubblici appalti, verranno esaminati, entro otto giorni dal ricevimento, dal Settore competente per il seguito .

Art. 48 - Norme di rinvio

1. Per quanto concerne il cottimo fiduciario si applica l'art. 38 della L.R. 29/4/85 n. 21, così come modificato ed integrato dall'art. 42 della Lr.R. 12/1/93 n. 10.

2. Per quanto riguarda la concessione di costruzione e gestione, si applica l'art. 42 della L.R. 29/4/85 n. 21, così come modificato dall'art. 45 della L.R. 125/1/93 n. 10 ed eventuali e successive e modifiche.

3. Per quanto concerne, in fine, gli interventi di urgenza e somma urgenza si applica l'art. 39 della L.R. 29/4/85 n. 21, così come sostituito dall'art. 44 della L.R. 12/1/93 n. 10.

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme Vigenti.